

## «SALERNO MOBILITA' S.p.A.»

### ATTO DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 10 del 08.03.2023

- **Affidamento (ex art. 1, co. 2, lettera "a", D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021) del Servizio-Incarico di Responsabile - semestrale con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi - dell'attività di «Direttore di Esercizio» (ex D.M. 5 giugno 1985) degli ascensori, scale mobili e montascale in servizio pubblico, servizio gestito dalla "Salerno Mobilità SpA;**
- Nomina RUP.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### Premesso che:

- questa Società, interamente partecipata dal Comune di Salerno, gestisce in regime di "in house providing", *inter alia*, l'esercizio pubblico degli ascensori, delle scale mobili e dei montascale di proprietà del precitato Ente Comunale (e Socio unico) ed in convenzione con il Comune di Vietri sul Mare (SA) gestisce l'impianto di risalita pubblico ivi presente;
- per la regolare e rituale gestione di siffatti apparati aperti al pubblico utilizzo, la stringente normativa di settore impone la presenza di professionista abilitato in veste di «Responsabile/Direttore di Esercizio» che, oltre ad essere in possesso di adeguata esperienza e competenza in materia, deve altresì essere munito di formale titolo (patentino abilitativo, rilasciato dai competenti Uffici del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture) ai sensi dell'art. 10 del D.M. 5 giugno 1985;
- sino ad oggi, tale incarico in questione è stato espletato, per conto di questa Società pubblica, dall'ing. Alberto De Sio, dipendente aziendale con la qualifica di «Direttore Tecnico e di Esercizio»;
- il precitato ing. De Sio, è stato collocato in quiescenza a far data dal giorno 28 Febbraio 2023;

- pertanto, vista la necessità di garantire il corretto esercizio pubblico della gestione degli ascensori, delle scale mobili e dei montascale di Proprietà del Comune di Salerno e la gestione dell'impianto di risalita del Comune di Vietri sul Mare (SA), la precitata funzione di Responsabile/Direttore di Esercizio si appalesa assolutamente indispensabile;
- considerata, peraltro, la imprescindibile necessità di tale figura, anche per la impossibilità, in caso di assenza, di esercitare - da parte aziendale - l'attività di gestore degli Impianti di risalita affidatigli con apposito contratto di servizio stipulato con il Comune di Salerno e l'attività di gestore dell'impianto di risalita del Comune di Vietri sul Mare (Sa);
- vista l'assenza nel rimanente organico di questa Società, di personale in possesso di idonea esperienza/competenza e dei titoli necessari, appare pertanto necessario provvedere alla immediata individuazione del «*Responsabile/Direttore di Esercizio*» degli ascensori, delle scale mobili e dei montascale gestiti da questa Società a far data dal giorno 01 Marzo 2023, mediante conferimento di incarico ad hoc a professionista in possesso degli stringenti requisiti di legge, e di comprovata esperienza professionale nella materia in esame;
- il larghissimo uso pubblico che, quotidianamente, viene fatto degli apparati precitati, impone di individuare un «*Responsabile/Direttore di Esercizio*» avente esperienza e competenza ampie e di lungo corso, oltre che una conoscenza approfondita dello stato dei luoghi (ove gli apparati in questione risultano ubicati) e del tipo di struttura/componentistica, nonché del relativo stato di conservazione e d'uso, di cui constano gli apparati,

#### **Considerato:**

a) sia per l'esperienza di lungo corso, sia per la competenza dimostrata sul campo, sia per il possesso dei (sopra indicati) titoli imperativamente prescritti dalla vigente normativa di settore, sia per la conoscenza dei luoghi, degli apparati e dell'uso che ne viene comunemente e di consueto effettuato dall'utenza, sia per la difficile reperibilità di omologa e così qualificata figura professionale sul mercato (all'uopo sondato informalmente), appare più che opportuno e conveniente affidare il precitato

incarico di «*Responsabile/Direttore di Esercizio*» di tutti gli “Impianti di risalita in esercizio pubblico” in gestione o in convenzione dalla Salerno Mobilità (come detto, ascensori, scale mobili e montascale) all’ing. Alberto De Sio. Quanto precede, anche nell’ottica di consentire a questa Società di procedere (se del caso, a mezzo di opportuna selezione a farsi e/o con necessario periodo di “affiancamento” a personale interno per la preventiva adeguata formazione dello stesso) all’affidamento dell’incarico/servizio in favore di altra idonea risorsa lavorativa e/o professionale, esperta, competente e munita dei necessari (sopra richiamati) titoli abilitativi.

**b)** Che quanto appena evidenziato trova conferma e fondamento anche alla luce della delibera di Giunta n. n. 400 del 21.11.2022, con la quale il Comune di Salerno ha disposto – funzionalmente alla piena attuazione delle disposizioni volte al riequilibrio finanziario comunale di cui all’art. 1 legge 234/2021 - il riavvio del processo di aggregazione di varie Società Partecipate (tra cui la Salerno Mobilità) alla Holding Sistemi Salerno SpA di cui a pregressa delibera del Consiglio Comunale n. 39/2015, prevedendo di procedere all’aggiornamento ed all’acquisizione delle relative perizie di stima funzionali alla suddetta aggregazione;

**c)** che, pertanto, in forza del processo di aggregazione di cui innanzi, il predetto processo di “affiancamento e formazione” potrà essere effettuato - se del caso - (e comunque all’esito del superamento delle prime inerzie fisiologicamente connesse all’accorpamento in parola) - anche con personale tecnico già dipendente delle Società della Sistemi Salerno;

**d)** che, come evidenziato dal consulente legale aziendale, il divieto di cui all’art. 5, co. 9, D.L. 95/2012, conv. con L. 135/2012, non impedisce l’affidamento del Servizio in argomento all’ing. De Sio, in quanto la norma in esame, nell’imporre il divieto di affidamento di incarichi di studio o consulenza o dirigenziali o direttivi ai lavoratori collocati in quiescenza, lo “indirizza” espressamente non a tutti gli enti e SS.AA. pubblici, ma esclusivamente: 1) a quelle di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01 (PP.AA.), tra le quali, tuttavia non sono ricomprese le società partecipate in house; 2) quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elenco dalla cui consultazione non è comunque rilevata la presenza della Salerno Mobilità Spa; 3) le autorità indipendenti (tipologia/categoria

cui certamente non appartiene la Salerno Mobilità) Trattasi dunque in tutti e tre i casi di categorie di cui questa Società pubblica non fa parte ed alle quali non può essere assoggettata/assimilata vista la non “estendibilità analogica” del divieto, espressamente ribadita anche dalla Circolare 04.12.2014 n. 6 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, avente specificatamente come oggetto la «*interpretazione ed applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012...*»;

e) che, in disparte quanto sopra evidenziato sub d), il precitato consulente aziendale ha altresì evidenziato che anche a voler prescindere dalle argomentazioni innanzi declinate sub d), in quanto trattasi di attività riferibile a compiti tecnici e di responsabilità integralmente tipizzati dalla fonte normativa di riferimento ( il precitato D.M. 5 Giugno 1985 e relativo regolamento attuativo ) l'incarico in esame non assume neppure la natura giuridica di “attività consulenziale”, con conseguente inapplicabilità del predetto divieto di cui alla normativa sopra indicata, anche alla luce di tale ultima considerazione;

f) che per tutte le ragioni di opportunità in precedenza chiarite (v. sub precedente lettera “a”) ed in quanto strettamente funzionale all'interesse di questa Società (stante l'esigenza di avvalersi di personale altamente esperto e qualificato per lo svolgimento del “delicato” Servizio in parola), e preso atto delle considerazioni e delle valutazioni articolate dal consulente legale aziendale, appare pertanto opportuno, recte necessario, affidare all'ing. Alberto De Sio, il compito/incarico di Responsabile/Direttore di Esercizio;

g) ritenuto, altresì, opportuno che alla luce di quanto innanzi evidenziato tale compito/incarico abbia la durata di 6 (sei) mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori mesi 6 (sei), anche funzionalmente alle attività di formazione/affiancamento sopra richiamate;

h) ritenuto, altresì, che il costo complessivo va determinato secondo apposita tabella elaborata dall'A.N.I.T.I.F. (*Associazione Nazionale Italiana Tecnici di Impianti di risalita e Funiviari*) o diverso accordo tra le parti;

i) all'uopo interpellato per le vie brevi, il sopra citato ing. De Sio si è dichiarato disponibile, visto il suo passaggio in quiescenza, a ricoprire l'incarico/servizio di <<Responsabile/Direttore di Esercizio>> di tutti gli apparati citati per l'importo di euro 13.500,00 (oltre oneri accessori) per il periodo contrattuale dal 01/03/2023 a tutto il

31/08/2023 e, in caso di opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei, per l'importo di euro 13.500,00 (oltre oneri accessori) per il periodo dal 01/09/2023 a tutto il 29/02/2024;

j) il sopra indicato importo dovuto, anche considerando l'opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6 (conseguente importo totale di euro 27.000,00 oltre oneri accessori) consente – in quanto inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, co. 2, lettera "a", D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021 – l'«*affidamento diretto*» del Servizio, nonché la rinuncia (ex art. 103, co. 11, D.Lgs. 50/2016 ed in base a quanto chiarito anche dalla Delibera Anac n. 140 del 27 febbraio 2019) alla «*garanzia definitiva*» prevista dal Codice dei contratti pubblici;

k) nelle more del perfezionamento dell'incarico, mediante le verifiche di legge, lo stesso avrà decorrenza a titolo di esecuzione anticipata ex art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, a far data dal giorno 01 Marzo 2023,


#### **DETERMINA/DISPONE:**

- 1) di affidare (ex art. 1, co. 2, lett. "a", D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021 ,convertito in legge 108/2021) il Servizio/Incarico indicato in epigrafe (e meglio specificato nella sopra riportata parte motiva) all'ing. Alberto De Sio (C.F.: DSELRT56B24H703D);
- 2) che il valore del contratto (durata sei mesi) è di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) oltre oneri accessori;
- 3) che il valore dell'affidamento (impegno di spesa), per i sei mesi contrattuali e per l'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei, è di € **27.000,00 (ventisette mila/00)**, oltre accessori di legge;
- 4) che la durata del Servizio *affidando* è di 6 mesi (dal 01/03/2023 al 31/08/2023), con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6 (dal 01/09/2023 al 29/02/2024), salvo disdetta anticipata da esercitare con preavviso di 60 giorni;
- 5) che le somme da pagarsi, per la prestazione mensile resa dal contraente aziendale, sono in ragione dell'importo (mensile) di euro 2.250,00 oltre oneri accessori, a seguito di invio di relativa fattura; dette somme graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Società pubblica;

- 6) di rinunciare, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motiva, con riferimento all'affidamento in questione, alla «*garanzia definitiva*» prevista dal Codice dei contratti pubblici;
- 7) che il Servizio/Incarico oggetto del presente affidamento venga svolto alle condizioni dettagliatamente indicate in apposita convenzione-disciplinare d'incarico;
- 8) che il contratto, da stipularsi con scrittura privata, all'esito delle verifiche di legge ex art. 86 Codice Appalti, avrà decorrenza a far data dal 01 Marzo 2023 (e sino al 31 Agosto 2023), in forma di esecuzione anticipata, ex art. 8 D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020;
- 9) che la predetta esecuzione anticipata venga formalizzata mediante nota di incarico, anche ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice Appalti;
- 10) che l'incarico in parola ed il relativo contratto riguarda esclusivamente l'incarico di Responsabile/ Direttore di Esercizio, da esercitarsi nel rigoroso perimetro normativo previsto dal predetto D.M. 5 Giugno 1985, e da regolamentare comunque con la precitata scrittura privata/convenzione all'esito dei controlli di legge;
- 11) che l'affidamento in parola costituisce "appalto di servizi", sicché si dispone la pubblicazione (ex art. 29, D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», approvate con delibera del Consiglio dell'Anac 8.11.2017 n. 1134) della presente determina sul «*Profilo committente*» (Sito web aziendale) di questa Società, Sezione «*Amministrazione trasparente*», Sotto-sezione «*Bandi di gara e contratti*»;
- 12) che il «*Responsabile Unico del Procedimento*» (RUP) - designato ai sensi dell'art. 31, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 – sarà il Dott. Attilio Ariano (dipendente di questa Stazione Appaltante), il quale provvederà agli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) necessari per il corretto affidamento della commessa sopra indicata e per il rituale e regolare andamento del conseguente rapporto contrattuale con l'affidatario, con accensione di CIG in modalità SIMOG per il

predetto importo complessivo di euro 27.000,00 (6 mesi di contratto + 6 mesi opzione di rinnovo);

- 13) che il presente provvedimento venga trasmesso al RUP, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.



---

«Salerno Mobilità S.p.A.»  
L'Amministratore Unico  
Camillo Amodio